

ART. 2, COMMA 9BIS DELLA LEGGE N. 241/1990

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo

Chi è il titolare del potere sostitutivo?

La figura del titolare del potere sostitutivo è prevista dall'articolo 2, commi 9 bis e seguenti, della Legge 07/08/1990, n. 241 ed è nominato dall'organo di governo dell'amministrazione. Se non è stato individuato un funzionario specifico, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

Nel Comune di Uri, dalla data di entrata in vigore della normativa sopra richiamata, il titolare del potere sostitutivo è stato individuato nel Segretario comunale.

La Giunta comunale, con deliberazione n. 44 del 12.04.2021, ha formalmente individuato nel Segretario comunale il titolare del potere sostitutivo.

Chi può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo?

Ricorrere al titolare del potere sostitutivo è un diritto di tutti i cittadini. Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può presentare apposita domanda di esercizio del potere sostitutivo.

Quali sono i nuovi tempi previsti per la conclusione del procedimento?

Il titolare del potere sostitutivo deve concludere il procedimento entro la metà dei giorni originariamente previsti, avvalendosi delle strutture competenti o nominando un commissario ad acta.

Come può essere presentata la richiesta?

La richiesta può essere presentata sul **modulo** appositamente predisposto, indirizzata al titolare del potere sostitutivo del Comune di Usini e inviata con una delle seguenti modalità:

- ✓ a mano, direttamente all'Ufficio Protocollo, presso il Comune di Uri, Via Sassari, n. 99 - 07040 Uri (SS)
- ✓ per posta al seguente indirizzo: Comune di Uri, Via Sassari, n. 99 - 07040 Uri (SS)
- ✓ per via telematica tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo.uri@pec.comunas.it

Nei casi di trasmissione per via telematica dell'istanza, trova applicazione l'art. 65, comma 1, D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD). In base a tale disposizione, le istanze presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono "valide" nei seguenti casi:

- ✓ se sono sottoscritte dal richiedente mediante la firma digitale;
- ✓ quando il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- ✓ quando l'istanza è formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, di

- cui all'articolo 64-bis del D.lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD);
- ✓ quando l'istanza è sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
 - ✓ quando l'istanza è trasmessa dal richiedente dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS.

Le istanze presentate per via telematica sono equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Qualora l'istanza non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, DPR 445/2000.